



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria
Sezione Tecnica Amministrativa Operativa

Autorizzazione n. 21/2015/Tecnica

(autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali nell'ambito portuale di Pantelleria e di Scauri per l'anno 2015)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria:

- VISTA** l'istanza prot. n. 14/2014 datata 21 novembre 2014 presentata dal Sig. RODO Mariano quale legale rappresentante della Società "ACCADUEO SOC. COOP.", con sede in Pantelleria, via Venezia n.32, assunta al protocollo d'Ufficio al n°10294 in data 26 novembre 2014, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, per l'anno 2015, all'esercizio delle operazioni portuali, nell'ambito portuale di Pantelleria e di Scauri, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche;
- VISTO** l'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il decreto 31 marzo 1995, n. 585 del Ministero dei trasporti e della navigazione "Regolamento recante la *disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali*";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 1/2010 del 11 gennaio 2010, relativa al regolamento per le operazioni portuali nei porti di Pantelleria e Scauri.
- VISTA** la ricevuta di versamento n. 64/29 2 p 0050 in data 16 febbraio 2015 della Soc. Poste Italiane sul ccp. N. 202911 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Trapani, causale canone esercizio operazioni portuali anno 2015, comprovante l'avvenuto pagamento del canone per l'anno 2015, ammontante a € 2816,16 (duemilaottocentesedici/16) rivalutato del adeguamento ISTAT 2014;
- VISTO** il verbale di termine istruttoria col quale il responsabile del procedimento, dopo aver accertato che la società richiedente risulta in possesso dei requisiti previsti, di cui all'art. 3 del D.M. 31 marzo 1995, n°585, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di quelli previsti dall'Ordinanza n. 01/2010 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, propone di procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali per l'anno 2015;
- RITENUTO** pertanto, concluso, con esito favorevole, il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali ex art. 16 della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni;

AUTORIZZA

la "ACCADUEO SOC. COOP.", con sede legale in via Venezia 32 - PANTELLERIA (C.F.: 01444060816), d'ora innanzi per semplicità denominata "impresa autorizzata", ad effettuare nell'ambito portuale di Pantelleria e di Scauri, ai sensi dell'art. 16 legge 84/94, le operazioni portuali per conto di terzi anno 2015, ex art. 16 legge 84/94, con l'utilizzo delle attrezzature e del personale elencati nell'apposito registro previsto dall'art. 2 del D.M. n.585/1995 ed alle condizioni di cui appresso.

1. La presente autorizzazione è rilasciata unicamente per lo scopo anzidetto, ed è valida limitatamente all'anno 2015. La stessa potrà essere rinnovata solo a seguito del favorevole esito della relativa istruttoria, giusta quanto previsto dall'art. 5, co. 2, del D.M. 585/1995 e successive modificazioni.

2. Oltre alle norme e disposizioni di carattere generale relative all'attività esercitata, l'impresa autorizzata deve rispettare le seguenti **condizioni particolari**:
- a. dovrà conservare, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione, il livello di capacità tecnica ed organizzativa corrispondente a quella documentata al momento della presentazione della domanda;
 - b. sarà tenuta ad operare con le merci e in relazione ai traffici di cui al programma operativo presentato a corredo della relativa domanda, come eventualmente specificato ed integrato;
 - c. nei casi in cui intenda svolgere operazioni portuali relativamente a merci e/o traffici diversi, dovrà farne apposita richiesta a questa Autorità Marittima per le valutazioni del caso, con riferimento all'attuazione del programma operativo e al carattere supplementare del nuovo traffico;
 - d. dovrà svolgere le operazioni portuali oggetto dell'autorizzazione con il personale e i mezzi indicati nella documentazione presentata a corredo della domanda, come eventualmente specificato ed integrato;
 - e. qualora, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, l'impresa intenda procedere ad assunzioni di nuovo del personale, dovrà darne sempre apposita comunicazione scritta a questa Autorità Marittima, avendo cura di indicare gli analoghi dati forniti per l'organico in occasione dell'istanza;
 - f. la somministrazione di manodopera sarà comunque possibile in ragione delle vigenti previsioni in materia di lavoro e fatte salve le specifiche rilevanti disposizioni di cui alla contrattazione collettiva di riferimento e all'art. 17 della legge;
 - g. qualora l'impresa eserciti anche altre attività non riconducibili a quella di impresa portuale, la stessa dovrà operare con una struttura differenziata nell'ambito della complessiva organizzazione aziendale, appositamente dedicata all'attività di impresa portuale e alla quale riferire tutti i requisiti richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle operazioni portuali. L'impresa portuale che ritenga, in presenza di proprie esigenze, di diversificare l'attività in settori esterni al porto, assumerà ogni iniziativa che le leggi e le disposizioni vigenti le consentano. Sarà comunque vietato l'utilizzo di personale, anche se dipendente dalla stessa azienda, che non faccia parte dell'organico dichiarato nel piano operativo e delle successive integrazioni;
 - h. qualora ritenga di impiegare ulteriore personale rispetto a quello dichiarato nella domanda e/o nella documentazione integrativa prodotta in sede istruttoria, in particolare per far fronte ad imprevisti picchi di lavoro contingenti ed occasionali dovrà avvalersi del personale dell'agenzia del lavoro temporaneo di cui all'art 17 della legge 84/94, come successivamente integrata e modificata, nel rispetto delle rilevanti disposizioni regolamentari; a tal riguardo, non sarà consentita alcuna mobilità, intesa come scambio di manodopera, con altre imprese portuali, ancorché partecipate;
 - i. sarà tenuta ad individuare di concerto con questa Autorità, i percorsi formativi e i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti e a comunicare a questa Autorità Marittima ogni modifica dell'organico dei dipendenti, ivi compresi i quadri e i dirigenti;
 - j. sarà tenuta ad osservare la vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere;
 - k. dovrà soddisfare le richieste di questa Autorità Marittima, entro i tempi da questa stabiliti, ai fini di rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che sia ritenuta utile nell'ambito e al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
 - l. sarà tenuta a consentire a questa Autorità Marittima l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle operazioni portuali espletate, nonché la corretta applicazione delle tariffe.

- m. dovrà assicurare che i mezzi meccanici impiegati siano collaudati ed ispezionati nei termini previsti e secondo le norme vigenti in materia. Le relative attrezzature (funi, catene, ecc.) devono essere verificate periodicamente dalla ditta stessa, oltre che da soggetti a ciò abilitati, al fine di accertare lo stato di efficienza e di idoneità operativa;
- n. dovrà assicurare che i mezzi meccanici impiegati siano condotti da personale adeguatamente abilitato ed addestrato all'uso degli stessi;
- o. le tariffe applicate e le relative eventuali varianti devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate a questa Autorità Marittima. Alle stesse dev'essere data adeguata pubblicità e visibilità al pubblico, sia nella sede dell'impresa che negli eventuali siti web. In caso di variazioni, questa Autorità Marittima si riserva comunque di valutare se le stesse, per entità, tempi, o modalità applicative, costituiscano motivo di revoca dell'autorizzazione;
- p. ogni altra eventuale variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione presentata in sede istruttoria, con particolare riguardo al programma operativo, ai lavoratori ed ai mezzi impiegati, deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata a questa Autorità Marittima, per le valutazioni del caso;
- q. non sono ammesse forme di collaborazione contrattuale o istituzionale con altre imprese, anche in termini di impiego dei lavoratori, finalizzate ad eludere gli obblighi ed i divieti previsti dalle norme e disposizioni vigenti in materia e, in particolare, a sopperire ad una eventuale sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti, fatti salvi i casi autorizzati da questa Autorità Marittima sulla base di espresse previsioni contenute nel programma operativo;
- r. deve essere garantito ai lavoratori dipendenti un trattamento normativo ed economico minimo ed inderogabile; detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti;
- s. al termine dell'attività operativa giornaliera, ai sensi dell'art. 80 del Reg. C.Nav., i mezzi utilizzati devono essere ritirati dalle banchine e sistemati nelle aree rientranti nella legittima disponibilità dell'impresa od in quelle portuali eventualmente a tal fine appositamente destinate e segnalate, in modo tale da non arrecare pregiudizio all'operatività ed alla libera fruibilità delle banchine e delle aree portuali;
- t. l'Amministrazione marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa, per eventuali azioni, o danni a persone o cose, derivanti direttamente o indirettamente dalla esecuzione dell'attività autorizzata, che resterà ad esclusivo carico dell'impresa autorizzata;
- u. prima dell'inizio dell'attività, l'impresa autorizzata deve comunque munirsi di ogni altra autorizzazione, nulla-osta o simili, eventualmente prescritti dalla normativa vigente;
- v. la presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in ogni tempo, senza diritto ad alcun indennizzo, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.-

Pantelleria, li 17 marzo 2015



IL COMANDANTE
T.V. (CF) Agazio TEDESCO

Per ricevuta ed espressa accettazione delle clausole del presente provvedimento:

Pantelleria, li 18/3/2015

